

Lo prevede la legge di stabilità. Le amministrazioni potranno sanzionare il concessionario

Quote inesigibili, tempi stretti Si riduce a 2 anni il termine per controllare Equitalia

DI SERGIO TROVATO

Tempi più stretti per gli enti locali per controllare le domande d'inesigibilità dei crediti presentate da Equitalia. Si riduce da tre a due anni, infatti, il termine per i controlli sull'attività dell'agente della riscossione, il quale è automaticamente scaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della comunicazione d'inesigibilità dei crediti. A meno che l'ente non abbia già attivato le procedure di controllo. Non sono soggette all'attività di controllo le quote di modesto valore iscritte a ruolo il cui importo non sia superiore a 300 euro. L'amministrazione creditrice può sanzionare il concessionario che non abbia svolto l'attività con la dovuta diligenza e che si sia reso responsabile della mancata riscossione. Lo prevede l'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge di Stabilità (190/2014).

Le comunicazioni d'inesigibilità. Dunque, la legge di stabilità apporta modifiche di rilievo alle regole introdotte con la riforma della riscossione del 1999, in particolare a quelle che disciplinano i rapporti tra

enti creditori ed Equitalia e che impongono reciproci obblighi. Devono infatti essere osservate specifiche modalità e termini per la presentazione delle domande d'inesigibilità, così come devono essere rispettati i tempi assegnati per i relativi controlli. Queste disposizioni si applicano anche agli enti locali, regioni, province e comuni, che hanno effettuato o ancora oggi effettuano l'attività di riscossione tramite la società pubblica.

In base alla nuova formulazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 112/1999 è previsto che per le quote contenute nelle comunicazioni d'inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui le ha presentate. A meno che l'ente creditore abbia, entro lo stesso termine, già avviato l'attività di controllo contestando l'operato del concessionario.

Discarico dei ruoli e controlli degli enti. Il comma 683 ha invece sostituito il vecchio articolo 20 dello stesso decreto 112 che indica la procedura che

l'ente deve seguire per contestare l'attività svolta da Equitalia e per disconoscere il discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo. Va precisato che oltre alla mancata comunicazione d'inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, in base all'articolo 19 costituiscono causa di perdita del diritto al discarico anche il ritardo nella notifica della cartella di pagamento, il mancato svolgimento delle azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore o comunque la comprovata negligenza nello svolgimento dell'attività di riscossione. Per esempio, è imposto ex lege che la cartella di pagamento debba essere notificata al debitore prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo.

L'ente creditore deve dare impulso alla procedura di controllo con la notifica all'agente della comunicazione di avvio del procedimento. Con questo atto può chiedere contestualmente che venga prodotta la documentazione relativa all'attività svolta. Se ritiene non rispettate le condizioni fissate dall'articolo 19, entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del

procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione della documentazione, notifica all'agente della riscossione un apposito atto di contestazione. Quest'ultimo può produrre osservazioni in merito ai rilievi negativi sul suo operato formulati dall'ente entro i successivi 90 giorni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrate di cui si sia responsabile il concessionario. Decorso il termine di 90 giorni, l'amministrazione pubblica ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo. Qualora in seguito alle osservazioni prodotte dall'agente l'ente ritiene che vi sia la possibilità di riattivare le procedure esecutive, gli assegna un termine non inferiore a 12 mesi per esperire nuove azioni finalizzate al recupero del credito. Nel caso in cui emani un provvedimento di rifiuto del discarico, il concessionario può scegliere se pagare una sanzione pari a 1/8 dell'importo iscritto a ruolo, a titolo di definizione agevolata, o ricorrere innanzi alla Corte dei conti. Se non sceglie una di queste opzioni, è tenuto a pagare una sanzione più elevata pari a 1/3 dell'importo iscritto a ruolo.

